

TRIBUNALE DI BENEVENTO - SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

PER

La Sig.ra **TRESCA ALESSANDRA** (TRSLSN77L69A783K) nata a Benevento (BN) il 29.07.1977, rappresentata e difesa in virtù di procura rilasciata in calce al presente atto dall'Avv. Pasquale Biondi (BNDPQL75P02A783K) il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo pec: avvpasqualebiondi@puntopec.it nonché al seguente n. di fax n. 0824/975833.

CONTRO

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro-tempore* in carica; rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli.

IN FATTO

1. In data 03/03/2021 il Ministero dell'Istruzione pubblicava il D.M. relativo all'inserimento/conferma/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per le supplenze del personale A.T.A. per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23, 2023/24 (all. 1).
2. In data 06.04.2021 la ricorrente presentava domanda di aggiornamento (in quanto già inserita) nelle graduatorie di III fascia del Personale A.T.A. per la Provincia di Benevento indicando come scuola capofila BNRH030005 – IPSAR “Le Streghe” di Benevento (all. 2).
3. Nella domanda la ricorrente indicava tutti i titoli di studio e di servizio utili ai fini dell'attribuzione del punteggio.
4. In particolare, la ricorrente indicava, all'interno di detta domanda, il servizio prestato presso l'Istituto Paritario “Madre Orsola Mezzini”.
5. Inoltre la ricorrente indicava anche il servizio prestato presso la scuola statale

nell'a.s. 2002/2003.

6. Con Decreto prot. 0007454/U del 30/07/2021 la Dirigente Scolastica disponeva la pubblicazione sul sito web e all'albo online dell'Istituto delle graduatorie definitive di Circolo e d'Istituto di terza fascia del personale ATA, valide per il triennio 2021/2023 (all. 3).
7. **La ricorrente figurava nelle suddette graduatorie con il seguente punteggio:**
Collaboratore Scolastico: Punti 31,52 (all. 4)
Assistente Amministrativo: Punti 21,42 (all. 5)
Assistente Tecnico: Punti 20,42 (all. 6)
8. In data 17.01.2022 la ricorrente, stante la sua utile collocazione in graduatoria, veniva convocata presso l'Istituto "P. Giannone" di Benevento per una supplenza fino al 31.03.2022 per il profilo di Collaboratore Scolastico (all. 7).
9. La ricorrente comunicava la propria disponibilità ad ottenere l'incarico a tempo determinato.
10. Il Dirigente Scolastico del Convitto Nazionale "P. Giannone" di Benevento in applicazione dell'art. 6 co. 11 del D.M. 50 del 03.03.2021, il quale prevede che all'atto del conferimento del primo incarico il Dirigente Scolastico è tenuto alla verifica in merito ai titoli dichiarati dall'aspirante, provvedeva, in via di autotutela, a decurtare il punteggio posseduto dalla ricorrente (all. 8).
11. In particolare nel Decreto Prot. 1410 del 07.02.2022 il Dirigente Scolastico del Convitto Nazionale "P. Giannone" così disponeva: *Vista la documentazione presentata dall'interessata e l'esito dei controlli effettuati da questa Istituzione Scolastica; la risposta dell'INPS di Benevento circa la posizione assicurativa della nominata in oggetto; Acquisita la risposta dell'I.N.P.S. di Benevento circa la posizione assicurativa della nominata in oggetto; Preso atto che il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o comunque quello relativo ai periodi coperti da nomina e contribuzione posizione assicurativa stessa qualifica; Verificati i titoli culturali e le certificazioni informatiche; Avvalendosi del principio di autotutela che l'ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione in quanto si rende necessario procedere al ripristino della corretta azione amministrativa, sia per la tutela del principio di legalità,*

trasparenza e imparzialità della stessa, sia per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti di altri aspiranti collocati nelle graduatorie di istituto; DECRETA per quanto esposto in premessa, in via cautelativa e con effetto immediato la rideterminazione del punteggio attribuito alla Sig.ra Tresca Alessandra, nata a Benevento il 29.07.1977 per il profilo di collaboratore scolastico, assistente amministrativo, assistente tecnico triennio 2021/2024

Profilo	Punteggio Precedente	Punteggio rettificato/convalidato
CS - COLLABORATORE SCOLASTICO	31,52	8,47
AA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	21,42	11,47
AT - ASSISTENTE TECNICO	20,42	10,47

12. All'esito della verifica effettuata dal Dirigente Scolastico in occasione del primo incarico, il punteggio della ricorrente veniva sensibilmente ridotto in ragione di una asserita non corrispondenza tra il servizio valutabile e quello effettivamente prestato relativo ai periodi coperti da nomina e contribuzione previdenziale.

IN DIRITTO

Sulla giurisdizione dell'A.G.O.

Preliminarmente sembrano opportune alcune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia.

Sul punto, deve infatti evidenziarsi che la giurisprudenza risulta oramai granitica nell'affermare che in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (Cass. Sez. Unite, 16756/2014).

Ciò posto emerge chiaramente che i provvedimenti dirigenziali concernenti le graduatorie finalizzati all'assunzione di personale non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con le capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione

della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (TAR LAZIO Roma - Sent. n. 1021/2012). Di qui la giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del lavoro.

Sull'illegittimità/nullità del decreto di rettifica del punteggio per difetto di motivazione ai sensi della legge 241/1990 - mancata comunicazione di avvio del procedimento

Il decreto con cui il Dirigente del Convitto Nazionale "P. Giannone" ha provveduto, nei confronti dell'odierna ricorrente, a rettificare i punteggi è illegittimo per difetto di motivazione.

Nel provvedimento, infatti, si legge soltanto che il Dirigente Scolastico ha disposto la rettifica del punteggio assegnato alla ricorrente in ragione di una asserita non corrispondenza tra il servizio valutabile e quello effettivamente prestato relativo ai periodi coperti da nomina e contribuzione previdenziale. Non si rinviene tuttavia il motivo per cui non vi sarebbe tale effettiva corrispondenza.

L'obbligo di motivazione del provvedimento è codificato dall'art. 3 della legge 241/1990. La normativa dispone in capo all'amministrazione l'obbligo generale di motivare tutti gli atti da essa adottati, nonché di indicare nelle motivazioni i presupposti di fatti e le ragioni giuridiche del provvedimento, al fine di garantire ad ogni soggetto un giusto procedimento.

Nel provvedimento in questa sede impugnato, l'ente resistente non esprime alcuna ragione, sia in termini di fatto sia in termini giuridici, sottesa alla decisione di rettificare il punteggio.

L'irregolarità del provvedimento impugnato per incompletezza e per deficit motivazione ha come conseguenza l'illegittimità del medesimo con tutte le conseguenze che ne possono derivare.

Infatti, il comma 1 del nuovo art. 21 septies, Legge 241/1990 precisa che *"E' nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali"*.

La mancanza, quindi, di un elemento essenziale di un provvedimento (come la motivazione del medesimo) rende detto atto privo dei criteri di pubblicità e trasparenza che devono esser sempre presenti nell'attività amministrativa anche se resa nell'ambito

di un rapporto di lavoro.

In ogni caso, anche se nel caso di specie non si verte in ipotesi di atto o provvedimento amministrativo in senso proprio, ma di atto gestionale avente natura privatistica, tuttavia la sussistenza di una adeguata motivazione al fine di rendere edotto il destinatario del provvedimento dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla decisione deve ritenersi, comunque, necessaria soprattutto nei casi in cui il provvedimento adottato preveda soluzioni diverse da quelle preesistenti e consolidate, e ciò in ossequio al principio fondamentale di buona fede e correttezza contrattuale ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c..

Detta circostanza conduce alla paradossale situazione per cui l'esponente non ha ben chiaro il motivo per cui sia stato rettificato il punto assegnato in sede di istanza di inserimento in graduatoria.

Alla luce delle superiori considerazioni deve ritenersi accertata l'illegittimità del provvedimento con cui è stata disposta la rettifica dei punteggi posseduti dalla ricorrente senza alcuna motivazione.

Occorre, poi, aggiungere che nel caso di specie la nota con cui il Dirigente del Convitto Nazionale "P. Giannone" ha provveduto, nei confronti dell'odierna ricorrente, a rettificare i punteggi non è stata nemmeno preceduta da alcuna comunicazione ufficiale di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990. Invero il D.S. avrebbe dovuto rispettare quanto prescritto dalla l. n. 241/1990, in modo tale che parte ricorrente avrebbe avuto il tempo ed il modo di preparare eventuali osservazioni in merito alla rettifica del punteggio. Procedimento che, peraltro, come visto, si è esaurito con un provvedimento del tutto privo di motivazione,

Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che "la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso" per violazione dell'art. 7 della legge 241/1990 (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 13.11.2010, n. 4138).

In altri termini, secondo la giurisprudenza è illegittimo il provvedimento di rettifica del punteggio nell'ambito delle graduatorie ATA d'istituto che non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990.

Dal che consegue l'illegittimità del predetto provvedimento e, per converso, il diritto dell'odierna ricorrente a vedersi nuovamente riconosciuto, ai fini dell'inserimento delle graduatorie di istituto di terza fascia, il punteggio conseguito prima della rettifica con conseguente correzione delle predette graduatorie.

Sull'illegittimità del provvedimento di rettifica del punteggio. Nel merito.

La norma impone all'amministrazione scolastica l'avvio dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto, dai soggetti interessati alla sottoscrizione di contratti a termine con il Ministero dell'Istruzione e, dunque, all'accesso all'istruzione pubblica.

Ciò posto occorre ribadire che i controlli che l'amministrazione deve svolgere sono funzionali alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in domanda.

Conseguentemente, ai fini del riconoscimento del punteggio connesso allo svolgimento di servizi presso scuole non statali, il controllo è finalizzato alla verifica dell'effettivo svolgimento del servizio dichiarato in domanda.

Dall'esame del provvedimento di rettifica del punteggio, si desume in via presuntiva che la discrepanza di punteggio rispetto a quello indicato nell'istanza presentata dalla Sig.ra Tresca possa essere ricondotta al mancato riconoscimento del servizio prestato dall'esponente presso l'Istituto Paritario "Suor Orsola Mezzini" di Benevento.

La Scuola "Madre Orsola Mezzini" è un Istituto paritario cattolico diretto dalle Suore della Piccola Missione per i Sordi, che operano nel campo dell'educazione dei giovani, con particolare riguardo ai fanciulli privi o con deficit dell'udito.

La ricorrente è stata assunta presso il citato Istituto paritario con contratto a tempo indeterminato a part-time per 20 ore settimanali su 38 sottoscritto in data 01.10.2004, con le mansioni di Ausiliaria, ai sensi del CCNL stipulato tra le istituzioni dipendenti dall'autorità ecclesiastica (A.G.I.D.A.E.) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del 17.10.2002.

Successivamente, con contratto del 14.11.2005, l'orario di lavoro è aumentato a 22 ore settimanali, sempre per le mansioni di Ausiliaria.

In data 15.09.2008 la ricorrente ha, poi, sottoscritto un nuovo contratto a tempo

indeterminato per 30 ore settimanali con mansioni di Assistente Scuola dell'Infanzia.

Con contratto del 01.10.2009, l'orario di lavoro è aumentato a 32 ore settimanali, sempre per le mansioni di Assistente Scuola Materna.

Infine, in data 01.11.2010 la ricorrente ha sottoscritto contratto a tempo indeterminato per 35 ore settimanali per le mansioni di Assistente Scuola dell'Infanzia.

(v. all. 9 contratti e 10 certificato di servizio).

Come emerge dalle buste paga allegate la ricorrente ha sempre ricevuto la retribuzione corrispondente alla qualifica di assunzione e all'orario lavorativo prestato (all. 11).

Il contratto di assunzione a tempo indeterminato è stato trasmesso correttamente al centro per l'impiego di Benevento, come emerge anche dal modello C2 Storico (all. 12 e 13).

Dall'estratto contributivo dell'INPS emerge che dal 01.10.2004 al 31.12.2021 l'Ente Suore della Piccola Missione per i Sordi ha versato correttamente i contributi previdenziali in favore della ricorrente (all. 14).

Dalla documentazione richiamata nessun dubbio può sussistere circa l'effettivo servizio prestato dalla ricorrente presso l'Ente Suore della piccola missione per i Sordi.

Il personale contemplato e tutelato dal Contratto AGIDAE è il personale direttivo, docente e non docente dipendente dagli Istituti esercitanti attività educative, di istruzione e dipendenti dall'autorità ecclesiastica, o comunque aderenti all'AGIDAE, in Italia e all'Estero.

Ai sensi dell'art. 15 del CCNL stipulato tra le istituzioni dipendenti dall'autorità ecclesiastica (A.G.I.D.A.E.) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del 17.10.2002, le Istituzioni esercenti attività educative e di istruzione sono: Asili nido, Micronido, Scuole dell'infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria di primo grado, Scuola secondaria di secondo grado, Accademie, Conservatori musicali, Istituzioni scolastiche post-secondarie, Scuole interpreti e traduttori, Scuole speciali per minori, Corsi di doposcuola, Centri sportivi, ludici e culturali giovanili collegati ad Istituti scolastici. Ogni attività collegata alle precedenti e ad essa pertinente, quali Convitti e Studentati, è compresa nello stesso titolo.

L'art. 36 del CCNL stipulato tra le istituzioni dipendenti dall'autorità ecclesiastica

(A.G.I.D.A.E.) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del 17.10.2002 così classifica il personale scolastico:

1. Area prima: servizi amministrativi tecnici e ausiliari (ATA)
2. Area seconda: servizi formativi ed educativi
3. Area terza: servizi direttivi.

Con riferimento all'Area Prima il CCNL specifica che rientrano in quest'area i dipendenti adibiti ai servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari.

Rientrano nella Seconda Area i dipendenti inquadrati con funzioni formative e di assistenza alla docenza.

Nello specifico la ricorrente ha prestato le seguenti mansioni in qualità di Ausiliaria:

- Accoglienza all'ingresso degli alunni, accompagnamento alla porta all'uscita;
- Pulizia delle aule, degli spazi scolastici e degli arredi;
- Vigilanza e assistenza agli alunni durante il pasto;
- Sorveglianza, accompagnamento e assistenza agli alunni nell'uso dei servizi igienici;
- Assistenza nell'accompagnamento agli alunni in occasione di gite scolastiche;
- Ausilio materiale agli alunni con disabilità per gli spostamenti all'interno della scuola o nelle aree esterne della scuola e nell'uso dei servizi igienici;

In qualità di Assistente ha prestato, invece, le seguenti mansioni:

- Accoglienza all'ingresso degli alunni, accompagnamento alla porta all'uscita;
- Assistenza, sorveglianza e cura degli alunni durante il pasto, nell'uso dei servizi igienici, durante le attività scolastiche all'interno della classe;
- Collaborazione con le/i docenti di classe;
- Assistenza agli alunni con disabilità ove necessario;
- Assistenza nell'accompagnamento agli alunni in occasione di gite scolastiche.

La tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di collaboratore scolastico (Allegato A/5 DM 50/2021) afferma che per il servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico presso le scuole statali è riconosciuto un punteggio pari a 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico).

Il punteggio è ridotto alla metà se il servizio è prestato presso scuole dell'infanzia non statali autorizzate; scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate; scuole non statali paritarie.

Al punto 5 della richiamata Tabella A/5 si afferma che sono riconosciuti 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 1,80 per ciascun anno scolastico) per altro servizio prestato presso le scuole statali (ovvero per il servizio non corrispondente a quello del collaboratore scolastico).

Il punteggio è ridotto alla metà se il servizio è prestato presso le scuole non statali.

La tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo e assistente tecnico (Allegato A/1 e A/2 DM 50/21) afferma che per il servizio prestato in qualità di assistente amministrativo e tecnico presso le scuole statali è riconosciuto un punteggio pari a 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico).

Il punteggio è ridotto alla metà se il servizio è prestato presso le scuole non statali.

Inoltre al punto 8 della Tabella A/1 e A/2 si afferma che sono riconosciuti 0,10 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 1,20 per ciascun anno scolastico) per altro servizio prestato presso le scuole statali (ovvero per il servizio non corrispondente a quello dell'assistente amministrativo o tecnico).

Il punteggio è ridotto alla metà se il servizio è prestato presso le scuole non statali.

Le citate tabelle specificano che ai fini dell'attribuzione del punteggio deve trattarsi di servizio reso in profili o posti corrispondenti a quelli previsti dal C.C.N.L. Comparto Scuola. Nel caso di servizio prestato presso scuole non statali il punteggio è ridotto della metà e nel caso in cui il servizio non sia corrispondente a quello previsto del collaboratore scolastico, assistente amministrativo e tecnico (altro servizio) il punteggio è ulteriormente ridotto.

In sostanza, il legislatore ha voluto deliberatamente includere ogni servizio prestato in virtù di regolare contratto retribuito presso qualsiasi scuola o ente locale.

Il servizio prestato dalla ricorrente presso l'Istituto paritario "Suor Orsola Mezzini" gestito dall'Ente Suore della piccola missione per i Sordi risulta appunto

inquadrabile nella categoria scuole non statali paritarie.

Nel CCNL Scuola le mansioni del collaboratore scolastico sono così descritte:

- Accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico;
- Pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi;
- Vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti;
- Ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale
- Supporto all'attività amministrativa e didattica;
- Manutenzione di beni mobili e immobili.

Dalla descrizione del profilo professionale del collaboratore scolastico e delle mansioni svolte dalla ricorrente nel profilo di Ausiliaria prima e di Assistente poi presso l'Istituto paritario "Suor Orsola Mezzini" di Benevento emerge la perfetta sovrapposibilità di queste ultime con quelle del collaboratore scolastico.

È possibile, dunque, ipotizzare che il Dirigente Scolastico del Convitto Nazionale "P. Giannone" abbia inteso disconoscere il servizio prestato dalla ricorrente presso il citato Istituto paritario in quanto dall'estratto contributivo emerge l'inquadramento della ricorrente come "operaia".

Tale circostanza, trattandosi di una mera qualificazione ai fini contributivi, non può tuttavia legittimare il totale disconoscimento del servizio prestato presso l'Istituto paritario ai fini dell'attribuzione del punteggio valevole per il corretto inserimento nella Terza Fascia delle graduatorie ATA per la Provincia di Benevento.

Il comportamento del Dirigente Scolastico si è posto dunque in una palese violazione dei criteri di valutazione dei titoli di servizio così come disciplinati dal D.M. 50/2021, alla luce della perfetta sovrapposibilità delle mansioni svolte dalla

ricorrente con quelle del collaboratore scolastico.

Peraltro nel certificato di servizio reso dall'Istituto paritario (all. 10) è specificato quanto segue: *I contributi previdenziali sono stati versati all'INPS sede di Benevento matricola n. 1101585010, settore terziario, si precisa che l'aliquota contributiva è unica e non contempla alcuna diversità collegata alle qualifiche di impiegati e operai.*

In ragione di ciò il servizio prestato dalla ricorrente presso l'istituto paritario deve essere valutato come servizio di collaboratore scolastico ai fini delle graduatorie collaboratore scolastico e come altro servizio nelle graduatorie assistente tecnico e assistente amministrativo.

È dunque illegittima la decurtazione di 23,05 punti per il servizio di collaboratore scolastico (dal punteggio inizialmente riconosciuto di 31,52 punti sono stati confermati 8,47 punti)

Inoltre è illegittima la decurtazione di 9,95 punti per il servizio di assistente tecnico e amministrativo (dal punteggio inizialmente riconosciuto di 21,42 punti per assistente amministrativo e 20,42 punti per assistente tecnico sono stati confermati rispettivamente 11,47 punti e 10,47 punti).

Applicando, invece, correttamente i criteri indicati nelle Tabelle A/1, A/2 e A/5 allegate al DM 50/2021 alla ricorrente deve essere riconosciuto il seguente punteggio per il servizio prestato presso l'Istituto paritario "Suor Orsola Mezzini".

Punteggio per il servizio di Collaboratore Scolastico

Dal 01.10.2004 al 14.09.2008 la ricorrente è stata inquadrata come Ausiliaria in istituto paritario e dunque in mansioni corrispondenti a quelle del collaboratore scolastico ai sensi del CCNL Scuola.

Al servizio per gli a.s. 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008 vanno attribuiti 12 punti (ai sensi della tabella A/5 viene attribuito un massimo di 6 punti per ogni anno scolastico ridotti della metà per servizio prestato in scuole in scuole non statali).

Dal 15.09.2008 la ricorrente ha rivestito le mansioni di Assistente e dunque dall'a.s. 2008/2009 alla data di presentazione della domanda (06/04/2021), ovvero per 12 anni scolastici interi e per 7 mesi dell'a.s.2020/2021 andrebbero comunque riconosciuti 3

punti per ogni anno scolastico intero e 1,75 punti per i 7 mesi dell'a.s. 2020/2021 per un totale di 37,75.

Ciò in quanto le mansioni di Assistente in concreto svolte dalla ricorrente sono comunque sovrapponibili a quelle del Collaboratore Scolastico.

Il punteggio complessivo per il servizio prestato presso l'istituto paritario per complessivi 16 anni scolastici interi e per sette mesi dell'a.s. 2020/2021 deve essere dunque pari a 49,75 punti.

In subordine (e solo nel caso in cui il servizio prestato dal 15.09.2008 al 06.04.2021 non possa essere considerato come servizio specifico per le mansioni di collaboratore scolastico) il servizio nel citato periodo deve essere comunque valutato come servizio non specifico e dunque, applicando i criteri di cui alla Tabella A/5 per 12 anni scolastici e 7 mesi dell'a.s. 20/21, devono essere riconosciuti 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 1,80 per ciascun anno scolastico) ridotti alla metà per servizio prestato in scuole non statali, per un totale di 11,32 punti (10,8 punti per 12 a.s. interi + 0,52 punti per i sette mesi dell'a.s. 20/21).

Il punteggio complessivo per il servizio prestato presso l'istituto paritario per complessivi 16 anni scolastici interi e per sette mesi dell'a.s. 2020/2021 deve essere dunque pari a 23,32 punti.

Punteggio per il servizio di Assistente Amministrativo e Tecnico

Il servizio prestato presso l'Istituto paritario dal 01.10.2004 al 06.04.2021 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di assistente amministrativo e tecnico deve essere valutato come servizio non specifico e dunque applicando i criteri di cui alle Tabelle A/1 e A/2 per 16 anni scolastici interi e 7 mesi dell'a.s. 20/21, devono essere riconosciuti 0,10 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 1,20 per ciascun anno scolastico) ridotti alla metà per servizio prestato in scuole non statali, per un totale di 9,95 punti (9,6 punti per 16 a.s. interi + 0,35 punti per i sette mesi dell'a.s. 20/21).

In definitiva va accertato il diritto dell'istante al riconoscimento del punteggio per il servizio svolto **presso l'Istituto paritario gestito dall'Ente Suore della piccola**

missione per i Sordi, con relativa declaratoria di illegittimità e disapplicazione del decreto reso in autotutela dal Dirigente Scolastico del Convitto Nazionale “P. Giannone” del 07.02.2022 e con la conseguente rettifica del punteggio nelle graduatorie di istituto in cui risulta inserita la ricorrente.

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertare e dichiarare l’illegittimità del comportamento datoriale e conseguentemente disapplicare ogni provvedimento lesivo per gli interessi del ricorrente ed in particolare il decreto reso in autotutela dal Dirigente Scolastico del Convitto Nazionale “P. Giannone” del 07.02.2022 e per l’effetto

Ritenere e dichiarare valido il servizio svolto dalla ricorrente presso l’istituto paritario “Suor Orsola Mezzani” di Benevento ai fini dell’attribuzione del punteggio per le graduatorie di III fascia del Personale ATA della Provincia di Benevento valide per il triennio scolastico 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;

Per l’effetto accertare e dichiarare il conseguente diritto della ricorrente al riconoscimento del corretto punteggio pari a 49,75 punti, o in subordine di 23,32 punti, per il servizio svolto presso l’Istituto paritario “Suor Orsola Mezzani” ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di Collaboratore Scolastico, in aggiunta al punteggio riconosciuto e già validato dal Ministero per i titoli di studio e di servizio svolti nelle scuole statali.

Consequentemente condannare il Ministero a rettificare le graduatorie di III Fascia del Personale ATA per la Provincia di Benevento per la qualifica di Collaboratore Scolastico attribuendo alla ricorrente il corretto punteggio per il servizio svolto presso l’Istituto paritario “Suor Orsola Mezzani”.

Per l’effetto accertare e dichiarare il conseguente diritto della ricorrente al riconoscimento del corretto punteggio pari a 9,95 punti per il servizio svolto presso l’Istituto paritario “Suor Orsola Mezzani” ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico, in aggiunta al punteggio riconosciuto e già validato dal Ministero per i titoli di studio e di servizio svolti nelle scuole statali.

Consequentemente condannare il Ministero a rettificare le graduatorie di III Fascia

del Personale ATA per la Provincia di Benevento per la qualifica di Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico attribuendo alla ricorrente il corretto punteggio per il servizio svolto presso l'Istituto paritario "Suor Orsola Mezzani".

Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

RICHIESTE ISTRUTTORIE

Si chiede l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli:

La ricorrente ha prestato le seguenti mansioni dal 01.10.2004 al 14.09.2008 presso l'Istituto paritario "Suor Orsola Mezzani"

- Accoglienza all'ingresso degli alunni, accompagnamento alla porta all'uscita;
- Pulizia delle aule, degli spazi scolastici e degli arredi;
- Vigilanza e assistenza agli alunni durante il pasto;
- Sorveglianza, accompagnamento e assistenza agli alunni nell'uso dei servizi igienici;
- Assistenza nell'accompagnamento agli alunni in occasione di gite scolastiche;
- Ausilio materiale agli alunni con disabilità per gli spostamenti all'interno della scuola o nelle aree esterne della scuola e nell'uso dei servizi igienici;

La ricorrente ha prestato le seguenti mansioni dal 15.09.2008 al 06.04.2021 presso l'Istituto paritario "Suor Orsola Mezzani"

- Accoglienza all'ingresso degli alunni, accompagnamento alla porta all'uscita;
- Assistenza, sorveglianza e cura degli alunni durante il pasto, nell'uso dei servizi igienici, durante le attività scolastiche all'interno della classe;
- Collaborazione con le/i docenti di classe;
- Assistenza agli alunni con disabilità ove necessario;
- Assistenza nell'accompagnamento agli alunni in occasione di gite scolastiche.

Si indicano a testi i Signori:

- Diaferio Addolorata (Madre Superiore e datore di lavoro) residente in via Vallescura 6, Bologna.
- Lozito Sabrina (ex-personale ATA) residente in via Vincenzo della Valle 21,

Pietrelcina (BN).

- Patrevita Adele (docente) residente in via Cupa Santa Lucia 13, Benevento.
- Manzo Concetta (docente) residente in via Panoramica 16, Sant'Angelo a Cupolo (BN).
- Silvestri Antonella (docente) residente in via Francesco Petrarca 8/b, Sant'Angelo a Cupolo (BN).

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Il contraddittorio deve ritenersi regolarmente instaurato nei confronti del Ministero intimato, non essendo ravvisabili, nella vicenda processuale de quo, le posizioni di altri soggetti collocati nella terza fascia delle graduatorie di istituto tali da legittimarne il loro ingresso in giudizio.

Ove si ritenga, però, che il ricorso debba essere notificato a tutti i soggetti potenzialmente controinteressati, nella detta ipotesi essi sarebbero da identificarsi con tutti coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie di III fascia del personale ATA per la provincia di Benevento valide per gli a.s. 2021/2022, 2022/2023; 2023/2024 che in virtù dell'inserimento corretto di parte ricorrente nei predetti elenchi verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio.

La notifica nei modi ordinari sarebbe, quindi, impossibile, non soltanto per la vasta pluralità dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i tutti i docenti.

Al riguardo si rileva che la tradizionale notificazione per pubblici proclami sulla Gazzetta Ufficiale è uno strumento recessivo, la cui utilità è dubbia, oltreché onerosa per la odierna ricorrente, come anche ritenuto dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, sentenza 19 febbraio 1990, n. 106: “[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*”;

la giurisprudenza (sia amministrativa sia ordinaria) ha sovente disposto, ai sensi dell'art. 151 cpc, quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale

notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., **la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;**

tale notificazione viene disposta più volte da Giudici del Lavoro in controversie analoghe a quella per cui è causa, come è riscontrabile dal sito del convenuto Ministero dell'Istruzione, all'indirizzo: <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami>;

Tanto premesso, il sottoscritto procuratore formula

ISTANZA

affinché il Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione su Gazzetta Ufficiale, **VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL PRESENTE RICORSO** nei confronti di tutti coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie di III fascia del personale ATA per la provincia di Benevento valide per gli a.s. 2021/2022, 2022/2023; 2023/2024, che in virtù dell'inserimento corretto di parte ricorrente nei predetti elenchi, verrebbero scavalcati in graduatoria per punteggio, attraverso la **PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL MINISTERO**

dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimate;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie di III fascia del personale ATA per la provincia di Benevento valide per gli a.s. 2021/2022, 2022/2023; 2023/2024 che in virtù dell'inserimento corretto di parte ricorrente nei predetti elenchi verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio;
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto.

PRODUZIONI

- 1) Decreto Ministeriale n. 50/2021
- 2) Domanda di aggiornamento graduatorie III fascia presentata il 06.04.21;
- 3) Decreto pubblicazione graduatorie ATA di III Fascia pubblicato il 30.07.2021;
- 4) Graduatoria definitiva Assistente Amministrativo;
- 5) Graduatoria definitiva Assistente Tecnico;
- 6) Graduatoria definitiva Collaboratore Scolastico;
- 7) Convocazione supplenza del 17.1.2022;
- 8) Decreto reso in autotutela del 07.02.2022;
- 9) Contratti a tempo indeterminato sottoscritti dalla ricorrente;
- 10) Certificato di servizio;
- 11) Comunicazione di assunzione trasmessa al Centro per l'Impiego;
- 12) Modello C2 Storico;
- 13) Estratto contributivo INPS;
- 14) Cedolini paga;
- 15) Contratti a tempo determinato scuola statale;
- 16) Titoli di studio;
- 17) CCNL Scuola 1998-2001;
- 18) CCNL Scuola 24.07.2003;
- 19) CCNL Scuola 2006-2009 e sequenze contrattuali;
- 20) CCNL Scuola 19.04.2018;
- 21) CCNL AGIDAE 2002-2005;
- 22) CCNL AGIDAE 2006-2009;
- 23) CCNL AGIDAE 2010-2012;
- 24) CCNL AGIDAE 2016-2018.

DICHIARAZIONE AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e che il contributo da versare è pari ad Euro 259,00.

Benevento, lì 31.03.2022

Avv. Pasquale Biondi